

PROTOCOLLO AZIENDALE ANTI-CONTAGIO

(Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)



PROFESSIONAL BALLET CENTER
C/O COLLEGIO ARCIVESCOVILE "BALLERINI"
VIA G. VERDI, 77
20831 SEREGNO (MB)

	INDICE GENERALE
<u>CAP. 1</u>	<u>PARTE INTRODUTTIVA</u>
1.1	PREMESSA
1.2	COSTITUZIONE DEL COMITATO
1.3	RIFERIMENTI NORMATIVI
1.4	OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DATORE DI LAVORO
1.5	SALUTE, SICUREZZA E VALUTAZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AMBIENTE SPORTIVO
<u>CAP. 2</u>	<u>PROCEDURE OPERATIVE</u>
2.1	CORRETTA GESTIONE SCENARI OPERATIVI
2.2	ENTRATA E USCITA DEI LAVORATORI
2.3	CONTROLLO TEMPERATURA CORPOREA
2.4	TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI
2.5	ENTRATA/USCITA VISITATORI
2.6	PROCEDURE DI IGIENE
2.7	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
2.8	CORSI DI FORMAZIONE
2.9	PROCEDURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
<u>CAP. 3</u>	<u>VALUTAZIONE RISCHIO CONTAGIO DA CORONAVIRUS</u>
<u>CAP.4</u>	<u>CERTIFICAZIONE VERDE GREENPASS COVID-19</u>

CAP. 1 - PARTE INTRODUTTIVA**1.1 PREMESSA**

Il presente Protocollo applicativo -è volto a fornire le indicazioni generali e le azioni di mitigazione necessarie a consentire la ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19, alle quali devono attenersi: tutti i Comitati che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi e/o attività sportiva a qualunque titolo, o comunque ne hanno la responsabilità e costituiscono il quadro di riferimento anche per le ulteriori indicazioni fornite in materia a livello regionale. Il presente Protocollo è predisposto per tutelare la salute degli allievi e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere. Nell'applicazione del presente protocollo è necessario tenere conto, tra gli altri, del documento "Linee di orientamento e proposte per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e ragazzi nella fase 2 di emergenza Covid-19.

1.2 COSTITUZIONE COMITATO

Per garantire l'applicazione delle regole introdotte dal Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 si rende necessario costituire un Comitato, affinché gli interventi e le scelte organizzative previsti e indicati nel Protocollo condiviso e, poi concretizzati nel Protocollo aziendale anti-contagio, non avendo una rilevanza giuridica tale da poter prevedere, in caso di mancato rispetto, l'intervento degli organi di vigilanza, potranno essere comunque garantiti, nella loro realizzazione e nella loro corretta applicazione, da parte del Comitato.

Il Comitato aziendale deve essere costituito da figure competenti che, in coerenza, dovrebbero aver contribuito alla stipula del Protocollo aziendale anti-contagio e, pertanto, Datore di Lavoro, RSPP.

1.3 RIFERIMENTI NORMATIVI

Alla data di emanazione del presente documento, a livello nazionale e regionale sono in vigore:

Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Legge 5 marzo 2020, n. 13

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11

Misure Straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.

Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020

Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020

Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Protocollo del 14 marzo 2020: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Ordinanza Ministero della Salute 22 marzo 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Circolare Ministero della salute 22.05.2020: Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 aprile 2020

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020

Misure urgenti di contenimento del contagio su territorio

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17

Maggio 2020

Misure urgenti per il contenimento del contagio nel territorio nazionale.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Giugno 2020

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 su territorio nazionale.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Luglio 2020

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 su territorio nazionale.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Luglio 2020

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 su territorio nazionale.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 Agosto 2020

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 su territorio nazionale.

Ordinanza Regione Lombardia n. 590 del 31 Luglio 2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ordinanza Regione Lombardia n. 596 del 13 Agosto 2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ordinanza Regione Lombardia n. 597 del 15 Agosto 2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ordinanza Del Ministero della Salute del 16 Agosto 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Decreto Ministeriale n.80 del 3 Agosto 2020

Circolare del 21 Agosto 2020 – Ministero della Salute

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi

dell'infanzia. Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020.

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro aggiornato il 6 aprile 2021

DPCM Green Pass 17.06.2021

Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105

Protocollo applicativo anticovid UISP

La normativa è in continua evoluzione, pertanto è possibile consultare gli aggiornamenti sui siti web del:

- Ministero della Salute: www.salute.gov.it
- Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it
- ATS del Territorio competente: www.ats-milano.it

1.4 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, seppur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare, quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

L'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Si precisa preliminarmente che col termine SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2) si indica il virus, mentre con il termine COVID-19 (COrona VIRus Disease-2019) si indica la malattia provocata dal SARS-CoV-2.

Gestione casi con virus ordinario

Il contatto stretto dovrà attendere la notifica da parte delle autorità sanitarie e da quel momento dovrà osservare un periodo di quarantena. Sono considerati contatto stretto quei casi di contatto, secondo le modalità sopra descritte, avvenuti almeno nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o nelle 48 ore precedenti la data di esecuzione del tampone risultato positivo, se il soggetto è asintomatico.

Casi positivi asintomatici: Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Casi positivi sintomatici: Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Casi positivi a lungo termine: Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Contatti stretti asintomatici: I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure

- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Gestione varianti Covid19

Al fine di limitare la diffusione di nuove varianti, si riportano di seguito le indicazioni per implementare le attività di ricerca e gestione dei contatti dei casi COVID-19 sospetti per infezione da variante (ad esempio casi COVID-19 confermati con delezione del gene S riconducibili a variante VOC 202012/01, o qualsiasi caso confermato con link epidemiologico) e dei casi COVID-19 confermati, in cui il sequenziamento ha rilevato la presenza delle specifiche mutazioni che caratterizzano una determinata variante. Queste indicazioni, limitatamente ai casi sopra descritti, aggiornano e integrano quanto indicato nelle circolari n. 18584 del 29/05/2020 e 32850 del 12/10/2020.

- Dare priorità alla ricerca e alla gestione dei contatti di casi COVID-19 sospetti/confermati da variante e identificare tempestivamente sia i contatti ad alto rischio (contatti stretti) che quelli a basso rischio di esposizione.
- Effettuare la ricerca retrospettiva dei contatti, vale a dire oltre le 48 ore e fino a 14 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi del caso, o di esecuzione del tampone se il caso è asintomatico, al fine di identificare la possibile fonte di infezione ed estendere ulteriormente il contact tracing ai casi eventualmente individuati.
- Eseguire un test molecolare ai contatti (sia ad alto che a basso rischio) il prima possibile dopo l'identificazione e al 14° giorno di quarantena, al fine consentire un ulteriore rintraccio di contatti, considerando la maggiore trasmissibilità delle varianti.
- Non interrompere la quarantena al decimo giorno.
- Comunicare ai contatti l'importanza, nella settimana successiva al termine della quarantena, di osservare rigorosamente le misure di distanziamento fisico, di indossare la mascherina e in caso di comparsa di sintomi isolarsi e contattare immediatamente il medico curante.
- Se un contatto di caso COVID 19 con infezione da variante sospetta/confermata risulta sintomatico al momento dell'identificazione o se sviluppa sintomi durante il follow-up, il contatto deve eseguire tempestivamente un test molecolare e devono iniziare immediatamente le attività di contact tracing anche prima della conferma del risultato.
- Comunicare ai contatti stretti ed ai loro conviventi l'importanza di un corretto svolgimento della quarantena sottolineando la maggiore trasmissibilità delle varianti e l'importanza di questa misura di sanità pubblica nel limitarne la diffusione, e per i conviventi, l'importanza di rispettare rigorosamente e costantemente le misure di distanziamento fisico, di indossare la mascherina e in caso di comparsa di sintomi isolarsi contattando immediatamente il medico curante.
- Comunicare ai contatti in attesa dell'esito del tampone, di informare tempestivamente, a loro volta, i loro contatti stretti e di raccomandare loro il rispetto rigoroso delle misure precauzionali (distanziamento fisico/utilizzo mascherine).

CONTATTO AD ALTO RISCHIO	CONTATTO A BASSO RISCHIO
<ul style="list-style-type: none"> una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19: una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. la stretta di mano) una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 	
<ul style="list-style-type: none"> una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19, <u>in assenza di DPI idonei o mal indossati.</u> un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 <u>senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei</u> una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto. 	<ul style="list-style-type: none"> una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e per meno di 15 minuti; una persona che si è trovata <u>in un ambiente chiuso</u> (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) <u>con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti (anche se con DPI).</u> un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, <u>provvisto di DPI raccomandati;</u> persona che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti; (anche se con DPI). tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19. (anche se con DPI).

LIMITAZIONE DELLE OCCASIONI DI CONTATTO

Al fine di limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, il Datore di Lavoro è tenuto ad adottare alcune misure di precauzione ritenute appropriate, da applicare, qualora possibile, anche dal punto di vista organizzativo ed economico, alle peculiarità della propria organizzazione:

- Individuare procedure di ingresso, transito e uscita di allievi, genitori, personale, o chiunque abbia accesso, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto e di garantire l'osservanza delle norme sul distanziamento sociale.
- Privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione).
- Regolamentare l'accesso a spazi comuni, corridoi, spogliatoi limitando il numero di presenze contemporanee, il tempo di permanenza massima e dando in ogni caso disposizioni di rispettare il "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione): Nel caso specifico, l'accesso a servizi igienici e spogliatoi è contingentato.
- Qualora, infine, non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di contenimento, o non fossero possibili altre soluzioni organizzative, adottare strumenti di protezione individuale.
- il Datore di lavoro per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare attraverso una un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, e alle famiglie sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti.

NORME DI COMPORTAMENTO E REGOLE DI SANIFICAZIONE

Oltre alle misure organizzative sopra riportate, il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, dispone misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli allievi, sia degli utenti esterni (anche occasionali).

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Gestore (in particolare, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Datore di Lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi nei bambini presenti all'interno della struttura;
- Informare tutti i lavoratori che in caso di febbre (>37.5 °C), tosse o difficoltà respiratoria non si presentino al lavoro;
- Evitare contatti stretti con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;
- Sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l'igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- Disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro/superfici più facilmente toccate da lavoratori e allievi, secondo quanto previsto dal Rapporto ISS COVID n.19/2020.

Per la pulizia di ambienti dove siano stati presenti casi di COVID-19, sono applicate le misure straordinarie di seguito riportate:

- A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
- Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, viene assicurata la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI. Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Tale attività di sanificazione straordinaria potrebbe essere affidata ad azienda specializzata che attui in modo corretto le misure previste dalla Circ. Min. 5443 del 22.02.2020.

1.5 SALUTE, SICUREZZA E VALUTAZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AMBIENTE SPORTIVO

Il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 06 aprile 2021 che integra il precedente protocollo del 14 marzo 2020, indica le misure condivise tra Governo e sindacati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da coronavirus e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, fornendo le necessarie raccomandazioni alle imprese. Tali indicazioni sono state da ultimo aggiornate alle previsioni del DPCM del 3 dicembre 2020 e sono pubblicate sul sito del Ministero della salute.

L'art. 28 del D.lgs. n. 81/2008 fornisce una chiara definizione della valutazione dei rischi, che "deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari". L'atto finale della valutazione del rischio è il DVR (Documento di Valutazione del Rischio), è un obbligo in capo al datore di lavoro/ rappresentante dell'organizzazione sportiva che dovrà adottare una serie di azioni per integrare il DVR e prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia.

I criteri da utilizzare ai fini della valutazione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico nell'ambiente sportivo dovuto alla presenza del coronavirus sono principalmente determinati da:

- a) individuazione dei fattori di pericolo associati alla pericolosità del virus;
- b) individuazione dei meccanismi di trasmissione del virus tenendo a riferimento la letteratura scientifica. In tal senso si identifica, quale dato di input della valutazione, che la trasmissione avviene sia per via aerea che per contatto;
- c) individuazione delle fonti di possibile contagio all'interno dei siti sportivi tenendo a riferimento l'organizzazione dei luoghi, delle attività lavorative, di pratica, o di assistenza da parte di accompagnatori;
- d) individuazione qualitativa della probabilità di trasmissione a seguito dei contatti tra gli operatori sportivi.

A seguito della valutazione del rischio, è proposto un insieme di strumenti di prevenzione e protezione finalizzati alla gestione del rischio stesso. Preliminare ed essenziale alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per il contenimento del rischio specifico è l'analisi accurata delle attività del personale che si svolgono in un sito sportivo, dell'organizzazione dell'attività sportiva, del lay-out di un sito sportivo. I rischi secondari - ovvero quelli derivanti da nuova organizzazione del lavoro/attività sportiva, riduzione e maggiore distanziamento degli operatori sportivi, l'effettuazione di attività condotte singolarmente invece che in compresenza con conseguente ridotte possibilità di individuazione dell'evento infortunistico e di attuazione dell'azione di soccorso, il declassamento di aree a rischio specifico d'incendio da area presidiata ad area non presidiata, la ridotta azione di controllo di processo derivante dalla ridotta presenza di operatori.

L'associazione esegue le attività in presenza e pertanto, occorre:

- riorganizzare le medesime con l'obiettivo di ridurre il numero di insegnanti (e/o accompagnatori) contemporaneamente presenti
- riorganizzare le mansioni/attività in modo da ridurre il numero nel rispetto dei vincoli richiesti dalla specifica disciplina sportiva ovvero della tecnologia, degli strumenti e dei limiti di operatività;
- limitare l'ingresso in struttura a un solo accompagnatore nel caso in cui l'attività motoria sia svolta da una persona di minore età o che necessita di accompagnamento e/o assistenza;
 - determinare più dettagliatamente il rischio per area e la possibile dimensione degli spostamenti;
 - organizzare un sistema di sanificazione dei locali e la costante pulizia degli stessi.

Nel definire le necessarie misure di prevenzione e protezione ogni organizzazione sportiva si attiene, per gli ambiti di propria competenza:

a) ai criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico in data 15 maggio 2020 di cui all'allegato 10 del DPCM del 17 maggio 2020 ed eventuali successive integrazioni;

b) alle diverse raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, a partire da quelle del 15 maggio 2020, relative alla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento;

c) alle misure organizzative, procedurali e tecniche di seguito indicate:

- distanziamento nelle varie fasi dell'attività sportiva;
- gestione entrata/uscita degli operatori sportivi e di altri soggetti nei siti sportivi;
- revisione lay-out e percorsi;
- gestione dei casi sintomatici;
- pratiche di igiene (infra);
- utilizzo dei dispositivi di prevenzione del contagio (mascherine che garantiscano adeguata protezione delle vie respiratorie e costante igienizzazione delle mani attraverso l'uso di gel idroalcolico);
- pulizia e sanificazione dei luoghi e delle attrezzature nei siti sportivi.

La determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea all'interno della sala danza è in relazione al distanziamento possibile tra i diversi allievi e tra allievi e insegnante. Nel computo delle presenze va considerato anche il personale diretto o indiretto che vi presta servizio in quel momento.

AUTODICHIARAZIONE E STATO DI SALUTE

Prima della ripresa delle lezioni gli allievi dovranno sottoscrivere l'autodichiarazione (vedi allegato A) attestante l'assenza di infezione da SARS-COV 2 e di rischi di contagio: sottoscrivendo la predetta autocertificazione, inoltre, gli allievi e gli accompagnatori dichiarano di aver letto, compreso e accettato incondizionatamente il presente Protocollo. Per gli allievi minorenni l'autodichiarazione dovrà essere compilata e firmata dal genitore/tutore legale in caso di minore. Ogni datore di lavoro dovrà impegnarsi a sospendere le attività tempestivamente per motivi sanitari individuali.

Prescrizioni per tutti gli utenti Gli utenti dovranno dichiarare di non essere stati affetti da malattia Covid-19;

- Gli utenti che sono stati affetti da malattia Covid-19 devono presentare la documentazione della ASL di appartenenza di guarigione e di autorizzazione a interrompere l'isolamento fiduciario;
- Gli utenti dovranno dichiarare l'assenza di esposizione personale a casi accertati o probabili o sospetti di Covid-19 negli ultimi 14 giorni;
 - L'accesso non potrà essere consentito ai soggetti in quarantena;
 - La temperatura corporea potrà essere misurata agli utenti e ai loro eventuali accompagnatori ad ogni accesso; alle persone con una temperatura uguale o superiore a 37,5°C l'accesso non sarà consentito e dovranno consultare il proprio medico.
- Gli utenti dovranno tenere la mascherina sino all'accesso nello spazio di allenamento per riporla in sacchetti monouso subito prima dell'attività per indossarla nuovamente al termine;
 - Anche gli accompagnatori (genitori degli allievi ad esempio) dovranno sempre tenere indossata la mascherina;
 - Aderenza alle indicazioni ai sensi dell'Allegato 4 del DPCM 10/4/2020 che dovranno essere consegnate all'accesso con sottoscrizione per presa visione. Inoltre, dovranno essere esposte mediante cartelloni o totem o altro, recanti le disposizioni generali sulle norme di comportamento, del numero delle persone che possono accedere nelle varie aree e dei percorsi da seguire.
 - Seguire la segnaletica orizzontale con linee di rispetto. Utilizzare i contenitori di rifiuti in ogni area per i fazzoletti monouso e altro materiale d'uso personale.

Le attività devono essere svolte secondo un programma il più possibile pianificato (es. calendario lezioni) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni, mantenendo l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

Le attività devono essere organizzate prevedendo la regolamentazione dei flussi, degli spazi di attesa, dell'accesso alle diverse aree, del posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:

- di almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica;
- di almeno 2 metri durante l'attività fisica (con particolare attenzione all'attività intensa).

Prescrizioni per tutti gli ambienti:

- 1.** garantire la frequente pulizia e disinfezione dell'ambiente, di attrezzi (anche più volte al giorno ad esempio tra un turno di accesso e l'altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi a fine giornata;
- 2.** Le pulizie quotidiane degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più di frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, tasti);
- 3.** Utilizzare panni diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con alcool etilico al 75% e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici
- 4.** utilizzare apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo;
- 5.** per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell'aria indoor.

Per un idoneo microclima è necessario:

- garantire periodicamente l'aerazione naturale nell'arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l'esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni evitando correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell'aria;
 - nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l'intero orario di lavoro.

CAP. 2 – PROCEDURE OPERATIVE

2.1 CORRETTA GESTIONE SCENARI OPERATIVI

Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione:

- **Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro:**

In tal caso deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale informazione alle autorità competenti.

- **Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro:**

Tale soggetto verosimilmente è già noto all'Azienda Sanitaria Locale e dovrebbe essere già stato posto in isolamento domiciliare e comunque non può essere adibito ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale, anche ai fini della certificazione dell'eventuale stato di malattia; finché il soggetto permane all'interno dell'azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).

- **Lavoratore o allievo che, inizialmente asintomatico, durante l'attività sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):**

Gestione allievo: il Datore di lavoro che viene a conoscenza di un allievo sintomatico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. Nel frattempo ospitare l'allievo in una area dedicata o in un'area di isolamento. Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto. L'allievo non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'allievo non sarà affidato a un genitore/tutore legale.

Gestione lavoratori: Assicurarsi che il lavoratore indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.

In entrambi i casi Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

- **Lavoratore o allievo asintomatico durante l'attività lavorativa/presenza che successivamente sviluppa un quadro di COVID-19:**

Non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l'azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizione le informazioni in proprio possesso al fine dell'identificazione di eventuali contatti.

2.2 ENTRATA/USCITA DEI LAVORATORI

Tutti i lavoratori sono informati mediante un'informativa ricevuta, anche via e-mail, sulle procedure da seguire per poter accedere agli ambienti di lavoro. In particolare:

- L'obbligo di rimanere al proprio domicilio, quando si manifestino sintomi di influenza, temperatura oltre 37,5° o altri sintomi di infezione respiratoria (rispondenti a quanto previsto dai provvedimenti dell'Autorità che impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria, rimanendo al proprio domicilio);
- Il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- L'obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Gestore o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli allievi.
- La quarantena precauzionale in caso di contatto con persone risultate positive al COVID-19, nei 14 giorni precedenti, previa comunicazione al proprio medico di base che rilascerà certificato di malattia da inviare all'INPS;
- Le corrette prassi igieniche e l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale.

Durante gli ingressi e le uscite, tutto il personale e gli allievi devono attenersi alle prescrizioni di sicurezza indicate.

L'accesso alla struttura prevede un'organizzazione tale da evitare inoltre assembramenti di genitori e accompagnatori all'esterno della struttura stessa.

All'ingresso qualsiasi persona ha l'obbligo di indossare mascherina, di utilizzare gel igienizzante presente e di rispettare le disposizioni in merito al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e le regole visibili mediante idonea cartellonistica.

2.3 CONTROLLO TEMPERATURA CORPOREA

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrebbe essere sottoposto al controllo della temperatura corporea e se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso all'interno degli ambienti. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

In caso di misurazione di temperatura, ogni dipendente riceve informativa sul trattamento dati per la privacy.

I dati relativi alla temperatura corporea possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID- 19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (ad es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un soggetto COVID-19 positivo).

Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi al Datore di Lavoro di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria.

2.4 TUTELA DEL LAVORATORE FRAGILE

L'articolo 3, comma 1, lettera b) del DPCM 8 marzo 2020 afferma: "è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro".

Per motivi di privacy e di segreto professionale non può essere il MC a segnalare all'azienda "situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti" come indicato nel "Protocollo condiviso" dello scorso 14 marzo.

La "fragilità" è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all'attività professionale e di cui non sempre il MC è a conoscenza, perché il lavoratore non le ha riferite in occasione della visita preventiva o perché emerse tra una visita periodica e la successiva, senza che il lavoratore ne abbia messo al corrente il MC.


INDICAZIONI OPERATIVE:

Nei casi in cui il Medico di Medicina Generale non prescriva (o non possa prescrivere) il periodo di malattia, il Lavoratore può contattare il Medico Competente informandolo della situazione, conferendogli in tal modo, il consenso alle azioni successive che lo stesso dovrà mettere in atto per la sua tutela.

Nei casi in cui il MC sia a conoscenza del quadro clinico che determina la condizione di fragilità del Lavoratore, comunica al Datore di Lavoro, limitandosi alle informazioni strettamente necessarie, la richiesta di adottare nei confronti del Lavoratore le misure idonee per ottemperare alla raccomandazione disposta dal citato articolo 3;

Nei casi in cui il MC non sia a conoscenza del quadro clinico che determina la condizione di fragilità del Lavoratore, invita lo stesso a rivolgersi nuovamente al Medico di Base al fine di ottenere un certificato attestante la sua condizione, in alternativa, richiede al Lavoratore di trasmettergli la documentazione clinica comprovante la sua condizione;

Il Medico Competente, verificata la documentazione prodotta dal Lavoratore (certificato del MMG o documenti clinici), comunica al Datore di Lavoro, limitandosi alle informazioni strettamente necessarie, la richiesta di adottare nei confronti del Lavoratore le misure idonee ad ottemperare alla raccomandazione disposta dall'articolo 3.



PATOLOGIE CRONICHE E LE CONDIZIONI DI IMMUNODEPRESSIONE CONGENITA O ACQUISITA

Malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (incluse asma grave, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e broncopatia cronico ostruttiva-BPCO)
Malattie dell'apparato cardio-circolatorio, comprese cardiopatia ipertensiva e cardiopatie congenite e acquisite
Diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusa obesità con BMI > 30)
Insufficienza renale/surrenale cronica
Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
Tumori
Malattie congenite o acquisite che comportino carenza produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV
Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali
Patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie
Epatopatie croniche
Patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici

2.5 ENTRATA E USCITA DEI FORNITORI/VISITATORI

L'entrata e uscita dei fornitori/visitatori viene regolamentata per ridurre le occasioni di contatto con il personale presente e gli allievi ed è auspicabile che i fornitori lascino il materiale all'ingresso senza circolare e avere contatti con il personale interno.

Il fornitore che necessita di ricevute o firme, dovrà tenersi alla rigorosa distanza di sicurezza minima di un metro indossando mascherina e guanti.

Qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori/ imprese esterne (manutentori, imprese di pulizie etc.), gli stessi vengono informati sulle modalità di accesso e i comportamenti da adottare.

Viene ridotto l'accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nell'apposito disciplinare interno adottato dal Datore di lavoro, ispirato ai seguenti criteri di massima:

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso;
- differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura effettuata dal Collegio Ballerini;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare effettuata dal Collegio Ballerini;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
- accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

2.6 PROCEDURE DI IGIENE E DISTANZIAMENTO SOCIALE

Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo coronavirus è fondamentale la collaborazione e l'impegno di tutti a osservare alcune norme igieniche.

Corretta Procedura igiene delle mani:

Per l'igiene delle mani il Ministero della Salute raccomanda innanzitutto di usare una soluzione alcolica 70%, acqua e sapone andrebbero invece utilizzati solo in caso di mani visibilmente sporche. Le soluzioni alcoliche sono infatti efficaci per eliminare il virus, attraverso un meccanismo che altera la struttura chimica delle proteine e degli enzimi del virus, impedendo a queste sostanze di svolgere le loro funzioni.

Una corretta igiene delle mani richiede che si dedichi all'operazione:

non meno di 40-60 secondi con acqua e sapone;

non meno di 20-30 secondi con soluzione alcolica.

Il Ministero della Salute ha messo a disposizione due infografiche per imparare a igienizzare le mani in modo corretto:



Nel caso in cui non fosse possibile il lavaggio delle mani è opportuno avere a disposizione un gel igienizzante mani a base alcolica, che potrà avere a disposizione ogni lavoratore o potrà essere collocato a disposizione nei luoghi di passaggio.

Il Datore di lavoro ha informato tutti i lavoratori sulle corrette procedure per il lavaggio delle mani, inviando una e-mail a ciascun lavoratore e/o affiggendo tali indicazioni in diversi punti (nei servizi igienici, all'ingresso).

Distanziamento sociale: ai fini della prevenzione del rischio da contagio i lavoratori devono attenersi alle misure di sicurezza previste dai protocolli condivisi:

- 1 metro di distanza in luoghi ,chiusi, spaziosi, all'aperto o se la permanenza con altra persona è breve.
- Laddove non fosse possibile il distanziamento per motivi legate all'attività la misura di prevenzione adottata è l'utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale,

Tutti sono avvisati sulla necessità di circolare nei corridoi con mascherine e di utilizzare idonei DPI nel caso in cui la distanza interpersonale sia inferiore ad 1 metro.

Nell'utilizzo di servizi igienici si richiede di mantenere i limiti di accesso previsti e un tempo minimo di sosta per consentire anche ad altri di potervi accedere. Gli accessi devono essere contingentati per evitare assembramenti.

Si ricorda che è necessario areare frequentemente i locali per garantire adeguato ricircolo d'aria.

Procedura straordinaria sanificazione ambienti:

Per la pulizia di ambienti dove abbiano eventualmente soggiornato casi di COVID-19, è necessario applicare le misure straordinarie descritte nella Circolare Ministeriale 5443 del 22.02.2020 di seguito riportate:

- A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati.
- Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia.
- Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, è necessaria la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI. Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

Procedura sanificazione ordinaria:

Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie con i comuni detersivi, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici).

Le misure idonee per la sanificazione ordinaria sono indicate nella Circolare del Ministero della Salute del 22.05.2020, per la corretta disinfezione delle superfici in base al materiale con cui si è a contatto. Il Datore di lavoro ha informato i lavoratori sulla necessità di sanificare a fine giornata, avendo cura di utilizzare idoneo disinfettante spray maniglie/sbarre ad uso promiscuo.

2.7 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

A valle di tutti gli interventi prioritari che devono essere messi in atto per garantire la maggior tutela e contrasto alla diffusione e contagio da COVID-19, in caso non possa essere in alcun modo evitato lo svolgimento dell'attività lavorativa con una distanza minima tra le persone inferiore al metro, dovranno essere consegnate a ciascun lavoratore le mascherine e altri dispositivi che verranno considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), rientrando nel regime della normativa specifica di cui all'art.74, co. 1, del DLGS. 81/08 s.m. che recita "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale".

Sono considerati DPI anche le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, disciplinate dall'art.34, del DL del 02/03/2020, n.9.

Il datore di lavoro è chiamato a mantenere in efficienza il DPI, assicurandone le condizioni di igiene, mentre è obbligo del lavoratore utilizzare in modo appropriato i DPI messi a sua disposizione (art. 20, co.2, lett. d del DLGS 81/08 s.m.). I dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

MODALITA' DI UTILIZZO DELLE MASCHERINE:

Prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica

- ❖ Coprirsi bocca e naso con la mascherina assicurandoti che sia integra e che aderisca bene al volto;


- ❖ Evitare di toccare la mascherina mentre si indossa, se si tocca, lavarsi le mani;

- ❖ quando la mascherina diventa umida, sostituirla con una nuova e non riutilizzarla (se maschere monouso);

- ❖ Togliere la mascherina prendendola dall'elastico e non toccarne la parte anteriore;

- ❖ Gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani.



DPI	DESCRIZIONE	RIF. NORMATIVO
	MASCHERINE CHIRURGICHE O IN DEROGA AL POSSESSO DELLA MARCATURA CE O DEL RIF. 14683	Mascherine Tipo 1 e Tipo 2 EN14683 Art. 34 Circolare Protezione Civile 09.03.2020

MODALITA' DI UTILIZZO DEI GUANTI MONOUSO:

Indossare i guanti ecco come fare:

- ❖ Lavare e asciugare le mani prima di indossare i guanti;
- ❖ Indossare i guanti immediatamente prima di eseguire le procedure e rimuoverli al termine;
- ❖ Lavare sempre le mani dopo la rimozione dei guanti;
- ❖ Evitare il più possibile l'utilizzo continuativo dello stesso paio di guanti;
- ❖ Indossare il guanto della giusta misura.



Figura 52.5. Tecnica di rimozione dei guanti.

2.8 CORSI DI FORMAZIONE

Coerentemente con le previsioni del protocollo nazionale contenente le misure per il contenimento del rischio contagio del 24 aprile 2020, il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza Covid-19 e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).

In tale eventualità, l'aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso, l'operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce.

In ogni caso, resta ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, modalità che si ritiene applicabile anche alla formazione obbligatoria prevista dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Pertanto, fino al termine dell'emergenza, l'eventuale formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza tale da assicurare l'interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito) si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza.

Con queste modalità, la registrazione delle presenze in entrata e uscita avverrà mediante registro elettronico o sotto la responsabilità del docente, così come l'effettuazione del test finale di apprendimento, ove previsto.

Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai soli moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).

Con il DPCM 11 giugno 2020 è possibile effettuare corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in presenza garantendo il dovuto distanziamento di un metro e rispettando i criteri previsti dalla normativa vigente.

2.9 PROCEDURE PER LA PREVENZIONE

Le procedure istituite a tutela dei lavoratori e allievi, sono state elaborate sulla base delle disposizioni dettate dalla normativa vigente.

INFORMATIVE ALLE FAMIGLIE E LAVORATORI:

La corretta applicazione delle procedure deve essere basata sulle informazioni fornite ai lavoratori mediante un vademecum, che costituisce un estratto del Protocollo Anticontagio e attraverso comunicazioni alle famiglie che sono bisognose di ricevere opportune garanzie di sicurezza a tutela dei propri figli.

Il Datore di lavoro ha previsto attività di formazione e informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il personale destinando almeno un'ora nel modulo dedicato ai rischi specifici alle misure di prevenzione igienico-sanitarie, al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione da COVID-19.

GESTIONE DEGLI ACCESSI/USCITE E PERCORSI INTERNI:

il datore di lavoro mette in atto misure organizzative finalizzate alla prevenzione di assembramenti di persone all'interno degli spazi interni ed esterni, con particolare attenzione agli spazi comuni (ingresso, uscite, corridoi, bagni), garantendo distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata.

A tale scopo, vengono considerati i seguenti aspetti:

- il differenziamento dell'ingresso e dell'uscita sia attraverso uno scaglionamento orario che rendendo disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza.
- La previsione di percorsi, negli spazi comuni, che garantiscano il distanziamento tra le persone e il contingentamento degli accessi (ad es. servizi igienici), limitando gli assembramenti.

PROFILI PSICOLOGICI

La necessità di porre attenzione alla salute mentale/psicologica nei contesti lavorativi, nonché in quelli legati alla pratica sportiva, richiamata negli ultimi anni da tutte le agenzie nazionali e sovranazionali preposte alla salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro assume centralità, di fronte all'emergenza Covid-19:

- in modo contrastivo rispetto alla natura relazionale del genere umano, la principale forma di tutela di sé e degli altri è rappresentata dal "distanziamento sociale";
- il timore del contagio, inoltre, non è solo confinato alla dimensione lavorativa, ma accompagna lavoratori e lavoratrici nel corso dell'intera giornata, dell'intera vita sociale anche extra lavorativa;
- il rischio è completamente slegato dall'oggetto di lavoro e pone tutti i lavoratori e le lavoratrici (se pure in modo differenziato in base alla frequenza dei contatti o della disposizione spaziale), a prescindere dalla formazione fin qui acquisita e dalle specifiche competenze professionali (non solo in sanità, non solo nelle aziende normalmente esposte a rischi di tipo biologico), di fronte alla necessità di adottare misure precauzionali e DPI;
- quanto sopra richiamato per i lavoratori trova applicazione anche agli operatori sportivi.

Il supporto psicologico, che può essere attivato dalle organizzazioni sportive in forma autonoma o consortile anche in ragione delle dimensioni dell'organizzazione, costituisce al tempo stesso un'azione a sostegno delle misure di sicurezza "tecnica" e di contrasto:

- alla sofferenza psicologica nelle manifestazioni prima indicate;
- alla conflittualità o alla possibile resistenza al rientro nei siti sportivi;

- alla riduzione della motivazione e della performance, alla difficoltà nel portare a termine le attività in ragione dell'ansia;
- all'incremento dei rischi di infortunio legati a stress, difficoltà di concentrazione;
- all'utilizzo inappropriato dei DPI in ragione di *over* o *under confidence*.

Pur non vincolante e obbligatorio, l'intervento di supporto psicologico si rende particolarmente necessario, sulla base delle esperienze cinesi e delle precedenti epidemie, come trattamento delle possibili manifestazioni di stress acuto o posttraumatico, per favorire il rientro, il recupero, il mantenimento dell'attività lavorativa (ovvero di ripresa delle attività nei siti sportivi), nei casi di:

- contagio precedente al rientro nei siti sportivi;
- isolamento, quarantena legato al contagio di familiari o conoscenti;
- lutto legato al Covid-19;
- problemi legati alla sfera della salute mentale anche antecedenti all'emergenza Covid-19;
- contagio successivo al rientro al lavoro o di ripresa dell'attività sportiva.

MISURE SPECIFICHE E MISURE DI CONTROLLO

Le organizzazioni sportive possono individuare all'interno della propria struttura organizzativa uno o più referenti sul tema di misure di prevenzione da contagio da Covid-19 nel sito sportivo, al quale/ai quali gli operatori sportivi possano rivolgersi per qualsiasi bisogno (richiesta di informazioni o necessità di comunicazioni). L'obiettivo è di garantire l'attendibilità delle informazioni diffuse ed evitare la circolazione di *fake news*.

I contenuti riguardano la necessità di contenimento della diffusione del contagio da SARS-Cov-2 e specificatamente la pandemia Covid-19 e le modalità di trasmissione. L'obiettivo è di rendere consapevoli e responsabili tutti gli operatori sportivi della necessità di attuare delle misure di prevenzione e protezione per il contagio da SARS-Cov-2 sulla base del principio "ognuno protegge tutti" (operatori sportivi, familiari e popolazione).

I contenuti minimi dell'informazione dovranno comprendere:

- caratteristiche del virus SARS-CoV-2: generalità sul virus e sulla sua origine;
- sintomatologia da infezione di SARS-CoV-2: sintomi che possono presentare le persone che hanno contratto il SARS-CoV-2 con l'indicazione della frequenza degli stessi, patologie preesistenti che espongono a rischio maggiore di presentare forme gravi di malattia, periodo di incubazione della stessa;
- modalità e meccanismi di trasmissione: elencazione delle diverse modalità di contagio con l'indicazione della probabilità di accadimento, indicazioni circa la possibilità di trasmissione del contagio da portatori sintomatici e asintomatici;
- vaccinazioni e trattamento: indicazioni circa gli studi in fase di realizzazione sui vaccini e circa le cure, sperimentali e non, che ad oggi vengono poste in atto;
- epidemia in corso: definizione di pandemia, spiegazione dell'evoluzione epidemiologica in atto a livello globale e locale e descrizione dei possibili scenari futuri.

Per la definizione degli aspetti di dettaglio: www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus.

Disciplina e responsabilità

Definite dagli enti preposti, le contromisure sono suddivisibili in:

- misure tecniche, quali a titolo esemplificativo interventi strutturali, sugli impianti di areazione, dispositivi igienico sanitari, etc. ;
- misure organizzative e procedurali, quali norme comportamentali, procedure di accesso, utilizzo dei dispositivi di prevenzione del contagio, etc. ;

Sarà necessario definire le responsabilità dell'attuazione di esse, in base ai differenti scenari. Tutte le misure tecniche sono a carico dei gestori delle strutture, i legali rappresentanti e RSPP dovranno.

Come stabilito dall'art. 18 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., le figure che organizzano e dirigono le attività dell'organizzazione sportiva hanno, tra gli altri, i seguenti obblighi:

- designare preventivamente gli operatori sportivi incaricati al controllo della corretta implementazione delle contromisure ordinarie e di emergenza;
- dovrà essere deciso e organizzato un organigramma di vigilanza del sito sportivo, sia per periodi ordinari, sia per quelli di eventuale emergenza;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli operatori sportivi delle norme vigenti, nonché delle disposizioni dell'organizzazione sportiva in materia di sicurezza e di igiene del lavoro

e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.

Poiché l'implementazione delle procedure per il contenimento del rischio di contagio potrebbe, nell'attuazione, rilevarsi contrario alla *ratio* delle procedure stesse, è necessaria la piena consapevolezza degli operatori sportivi, raggiungibile nelle fasi di informazione, formazione e addestramento.

Modalità di svolgimento dell'attività

- analizzare le modalità di svolgimento dell'attività di fornitura, la tipologia e durata dell'interazione con gli operatori sportivi, la possibilità di mantenimento della distanza minima di sicurezza, le attrezzature e i materiali che devono essere introdotti e il loro eventuale stoccaggio temporaneo, la durata complessiva dell'attività;
- comunicare preventivamente le norme per l'utilizzo degli spazi, i divieti e gli obblighi che il personale esterno deve osservare (es. distanze di sicurezza, lavaggio frequente delle mani, divieto di accesso/permanenza in determinate aree, obbligo uso DPI, eventuale presenza e posizione distributori gel disinfettanti, modalità di gestione di eventuale manifestazione di sintomi di contagio);
- richiedere ai fornitori/visitatori l'uso di mascherine e guanti.

CAP. 3**VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO DA CORONAVIRUS**

Per la valutazione del rischio da contagio è necessario tenere in considerazione l'inquadramento generico dell'attività lavorativa e le modalità di organizzazione del lavoro che nell'insieme possono contribuire alla caratterizzazione del rischio.

Il documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, pubblicato in data 24 aprile 2020 dall'INAIL, valuta in prima battuta il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in base alla categoria ATECO di appartenenza dell'azienda/ente in base a 3 variabili:

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, consulenza, ecc.).

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità in considerazione delle aree in cui operano le realtà lavorative, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.

La metodologia utilizzata si basa sul modello sviluppato sulla base dati O'NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT e gli aspetti connessi all'impatto sull'aggregazione sociale.

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA:

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale:

• ESPOSIZIONE

- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità medio-bassa;
- 2 = probabilità media;
- 3 = probabilità medio-alta;
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

• PROSSIMITÀ

- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

• **AGGREGAZIONE**


1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);

1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);

1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);

1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all'interno della matrice seguente:



Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

L'attribuzione delle classi di rischio per tipologia di disciplina sportiva è da considerarsi come orientativa per far emergere una consapevolezza integrata dell'attuale scenario di emergenza sanitaria e richiede l'applicazione delle misure, già elencate nei paragrafi precedenti, organizzative, di prevenzione e protezione, specifiche in caso di focolai endemici.

Classe di rischio Danza acrobatica, classica, Modern, Contemporanea = **1**

Misure di prevenzione e protezione:

- Accessi contingentati;
- Disponibilità di gel igienizzante mani;
- Poster del Ministero della Salute indicante le corrette prassi igieniche
- Distanziamento laddove possibile;
- Accesso regolamentato per servizi igienici;
- Cartellonistica che indichi i percorsi separati e le distanze da mantenere;
- Disponibilità guanti monouso;
- Informativa sulle procedure attuate;
- Aerazione dei locali;
- Sanificazione a fine giornata;
- Obbligo mascherina chirurgica per gli spostamenti nelle aree comuni e corridoi.

CAP. 4

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Lo svolgimento di attività in piscine, centri natatori, palestre, centri di danza prevede l'obbligo della certificazione verde Green Pass rilasciata a seguito di:

- inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o;
- guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) oppure;
- effettuazione test molecolare o antigenico rapido risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (validità 48h). Sono esonerati dalle Certificazioni Verdi Covid-19:
 - i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale ossia i bambini di età inferiore ai 12 anni di età che possono quindi entrare ovunque senza pass;
 - i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Non sono obbligati alle Certificazioni Verdi Covid-19: gli operatori, istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, arbitri-giudici, accompagnatori, receptionist, etc. ciò in quanto l'obbligo vige esclusivamente per gli utilizzatori dei servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere limitatamente alle attività al chiuso.

Il Controllo del possesso delle Certificazioni Verdi deve avvenire a cura dei gestori/organizzatori, a qualsiasi titolo, di siti sportivi e/o attività sportiva a qualunque titolo, o che comunque ne hanno la responsabilità. La verifica si effettua sulle certificazioni rilasciate in formato cartaceo o digitale (attraverso la App "VerificaC19" app ufficiale del governo). Non è previsto che ne sia depositata copia ma esclusivamente che sia mostrata ai fini del controllo. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica dimostra ove necessario, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2 art.13 del DPCM 17/6/2021, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.

1) Altre disposizioni importanti

L'articolo 1 del decreto-legge nr. 111/2021 prevede le seguenti:

- a) l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per:
 - bambini di età inferiore a sei anni;
 - soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso;
 - svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a);
- b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (comma 2, lettera b);
- c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c).

Il presente documento potrà essere oggetto di eventuali ulteriori integrazioni sulla base di nuove normative o indicazioni emanate dal governo o dal Ministero della Salute.

Milano, 08.09.2021

Datore di Lavoro
(Azzurra Muscatello)

Il RSPP
(Dott.ssa Giulia Nuzzo)

Giulia Nuzzo